



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 53/22 DEL 29.12.2014

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO METROTRANVIARIO – ARST SPA–  
RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20 E 21 DEL DECRETO LEGGE 18/10/2012 N.  
179 CONVERTITO IN LEGGE 17/12/2012 N. 221 E DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO (CE)  
1370/2007.**

L'articolo 34, comma 20 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 prevede che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

L'articolo 7 par. 1 del Regolamento (CE) 1370/2007 prevede che ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sugli operatori del servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e diritti di esclusiva ad essi concessi a titolo di rimborso. Tale relazione consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete dei trasporti pubblici e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi.

**1) Quadro normativo di riferimento**

A seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 il quadro normativo del trasporto pubblico locale prevede quale modalità ordinaria di affidamento l'evidenza pubblica ma consente tuttavia alle amministrazioni di avvalersi delle ipotesi di deroga espressamente previste dall'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, applicabile in virtù dei richiami esplicitamente contenuti all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e all'art. 4 bis del D.L. n. 78/2009.

La disciplina di settore sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale è pertanto rappresentata dai seguenti provvedimenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**a) Normativa comunitaria**

Il Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 prevede l'aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale mediante procedura di gara (art. 5, par. 3) nonché la facoltà, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, delle autorità competenti a livello locale:

- a) di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizi pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui viene esercitato un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (art. 5, paragrafo 2);
- b) di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 km l'anno. Le soglie sono inoltre modificate in caso di affidamento a piccole e medie imprese (art. 5, paragrafo 4);
- c) di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per gli altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram (art. 5, paragrafo 6);
- d) di prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione, con aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici, per una durata non superiore a due anni (art. 5, par. 5).

Qualora l'autorità competente decida di aggiudicare "in house" il servizio di trasporto pubblico locale è tenuta ad osservare una serie di regole e condizioni elencate nell'art. 5, paragrafo 2 che, a grandi linee, sono: la partecipazione pubblica totalitaria, il "controllo analogo", la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

**b) Normativa nazionale**

il **D.lgs. 422/1997** "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. n. 59/1997" rappresenta la principale disciplina di riferimento del trasporto pubblico locale e prevede la procedura di gara per l'affidamento dei servizi.

L'art. 61 della legge 99/2009, ha stabilito che le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Con riferimento al periodo transitorio l'art. 8, paragrafo 2 del Regolamento, al quale fa riferimento il sopra citato articolo 61, stabilisce che l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma al dettato di cui all'art. 5, a decorrere dal 3 dicembre 2019 e durante tale periodo transitorio gli stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente alle modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 5 del regolamento.

Il Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in Legge n. 102/2009, all' art. 4 bis "Disposizioni in materia di trasporto pubblico" dispone che "Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370/2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo".

**c) Normativa regionale**

La disciplina regionale in materia è contenuta nella **Legge regionale n. 21/2005** "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna" che, con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi minimi del trasporto pubblico locale dispone all'art. 21, comma 1, che: "La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica in conformità della normativa comunitaria e nazionale e stipula di contratto di servizio della durata non inferiore a sei anni e non superiore a 9 anni"; mentre al comma 3 prevede che "La scelta del gestore è disposta mediante procedure concorsuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia".

**2) Scelta della forma di affidamento ai sensi del Regolamento comunitario 1370/2007**

Il ricorso all'affidamento diretto del servizio "in house" è una scelta consentita dall'ordinamento europeo in relazione a quanto previsto dal Regolamento comunitario 1370/2007 e, con specifico riferimento alla Società ARST SpA, le condizioni previste dall'art. 5, par. 2 del Regolamento si ritiene siano rispettate in quanto:

- Partecipazione pubblica totalitaria: la società ARST è partecipata al 100% dalla Regione Sardegna, unico socio;
- Controllo analogo: la Regione Sardegna esercita sulla società in house un controllo analogo a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

quello che esercita sui propri servizi come previsto dall'art. 27 dello statuto dell'ARST SpA e sulla base del decreto dell'Assessore dei trasporti n. 13 del 1/09/2009 e delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 20/10 del 28/04/2009 e 42/5 del 23/10/2012;

- Destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante: la società ARST SpA esercisce la totalità dei propri servizi a favore della Regione Sardegna.

Tuttavia si sottolinea che la scelta "transitoria" riferita a un contratto della durata di due anni (art. 5, par. 5, del Regolamento 1370/2007) si ritiene lo strumento che attualmente possa garantire al territorio la certezza circa la prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale su metrotranvia almeno fino a quando non verrà chiaramente definito il processo di pianificazione e programmazione in attuazione della legge regionale n. 21/2005 nonché pervenire ad una corretta quantificazione dei costi per il servizio di trasporto ferroviario distinti dai costi per la gestione dell'infrastruttura.

È di tutta evidenza infatti che il servizio di trasporto pubblico è un servizio essenziale che non può essere interrotto al fine di scongiurare gravi danni alla cittadinanza e al territorio.

Si vuole evidenziare altresì che la rete di metropolitana leggera di Cagliari è stata in questi ultimi anni oggetto di importanti investimenti da parte dell'amministrazione regionale con l'obiettivo di rendere tale infrastruttura l'asse portante della mobilità nell'ambito dei comuni dell'anello metropolitano. All'interno di questo scenario si inquadrano l'entrata in esercizio, a gennaio 2015, delle tratte San Gottardo-Policlinico e San Gottardo-Settimo San Pietro nonché il prossimo avvio della gara d'appalto per la realizzazione della tratta Piazza Repubblica-Piazza Matteotti.

Inoltre, di concerto con le amministrazioni comunali, è in corso la definizione il tracciato della linea, di circa 9,5 km, che collegherà Cagliari con i principali comuni dell'area vasta, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu Sant'Elena.

Tutto ciò premesso, verrà sottoscritto un contratto di servizio tra Regione e ARST SpA della durata di 2 anni a decorrere dal 01/01/2015, periodo necessario ad approfondire la dinamica dei costi di processo dei servizi erogati da ARST sia per l'esercizio del servizio e che per la manutenzione dell'infrastruttura metrotranviaria, essenziali per valutare l'opportunità di procedere all'affidamento dei servizi tramite procedure di gara.

### **3) Obblighi di servizio pubblico e compensazioni economiche.**

La disciplina vigente prevede l'obbligo della regolamentazione dei rapporti tra l'ente affidante e soggetto gestore mediante contratto di servizio. Lo stesso Regolamento 1370/2007 impone



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

l'obbligo della regolamentazione contrattuale dei rapporti tra ente e gestori stabilendo che il contratto di servizio sia necessario tutte le volte in cui una autorità intende concedere al gestore un diritto di esclusiva e/o una compensazione per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico.

Un obbligo di servizio pubblico è finalizzato a garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso. Pertanto, nel quadro istituito dal regolamento 1370/2007, gli stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità nel definire gli obblighi di servizio pubblico in linea con le necessità degli utenti finali.

Gli obblighi di servizio definiti nella normativa vigente consistono nello svolgimento delle linee di trasporto su ferro a tariffe predeterminate.

L'ARST S.p.A. attualmente esercisce per conto della Regione Sardegna il servizio di trasporto pubblico su metrotranvia, a Cagliari lungo la linea Gottardo - Piazza Repubblica e a Sassari lungo la linea Emiciclo Garibaldi - S. Maria di Pisa. A partire da gennaio 2015, i servizi dell'area cagliaritana verranno incrementati con l'entrata in esercizio delle linee San Gottardo - Policlinico e San Gottardo - Settimo San Pietro, per un ammontare complessivo di tramxkm pari a 730.000.

Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi previsto nel contratto di servizio verrà quantificato secondo la metodologia individuata con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 44/14 del 31.10.2007 e ammonterà nel suo complesso a una cifra indicativa di circa 4,635 M€ (IVA inclusa).

Nelle more della definizione di una politica tariffaria regionale relativo ai servizi ferroviari si applica il sistema tariffario attualmente utilizzato da ARST SpA e definito nella deliberazione della Giunta n. 30/20 del 3.8.2010.